

	SENT. N. 6/2025/G	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE	
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
	nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di Giudice Unico delle	
	pensioni, ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46184 del registro di segreteria	
	proposto da:	
	(omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), viale (omissis),	
	n. (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Luongo	
	contro:	
	il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, rappresentato e difeso ex	
	art. 158 c.g.c. dalla dott.ssa Leila Ricci	
	Visto il ricorso;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Nell'udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa	
	Roberta Onorati.	
	FATTO	
	Con ricorso, il sig. (omissis), titolare di pensione di guerra di quinta categoria,	
	ha premesso che, in seguito a domanda di aggravamento del 24 novembre	
	2022, gli è stato riconosciuto il trattamento di terza categoria, quale cumulo di	
	tre infermità, ritenute meritevoli rispettivamente di settima, sesta e sesta	
	categoria.	
		1

SENT. N. 6/2025/G

Ha, quindi, fatto valere l'erronea ascrizione tabellare, in ragione della notevole menomazione della funzionalità degli arti, superiori e inferiori, asseritamente patita dal medesimo ricorrente.

Ha concluso chiedendo:

- che il ricorso venga accolto con riconoscimento, in favore del sig. (omissis), del trattamento di prima categoria più cumulo di sesta, quale risultante della seconda categoria per le infermità a carico degli arti inferiori, della terza categoria per la menomazione a carico dell'arto superiore e della sesta categoria per l'infermità a carico dell'arto superiore destro;
- che sia condannata la resistente alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria *"secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale"*;
- con condanna alle spese processuali.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, che, dopo un'ampia ricostruzione delle istanze presentate nel tempo dalla parte, ha preso posizione in ordine a quella per cui è ricorso, rispetto alla quale la Ragioneria Territoriale dello Stato avrebbe adottato la determinazione, a proprio dire corretta, di attribuzione della terza categoria Tab. A, ferma l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 152, lett. c) ed e), d.lgs. n. 174 del 2016, nonché dell'art. 153, lett. c), del medesimo Codice, e in disparte il, ritenuto, omesso assolvimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..

Ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, nel merito, rigettato.

In data 7 giugno 2024, il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Con quest'ultima, ha, in particolare, dedotto di aver presentato, in data 26

SENT. N. 6/2025/G

febbraio 2024, nuova istanza di aggravamento, che avrebbe dato luogo a nuova visita collegiale ufficiale, il cui esito risulterebbe ignoto.

Ha, quindi, chiesto *“l’interpello al riguardo di un organo sanitario di fiducia dell’Ecc.mo Giudice Unico, affinché, eventualmente previa visita diretta, voglia esprimere un parere sull’intero quadro clinico derivante dalle precitate infermità di guerra, comprese le relative interdipendenze, e sulla corrispondente classificazione pensionistica spettante al ricorrente”*; ciò, sempreché non si ritengano sussistere i presupposti per l’accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza del 20 giugno 2024, l’avv. Luongo, per parte ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, stante la non appropriata valutazione delle infermità, in subordine chiedendo la nomina di un consulente tecnico; la dott.ssa Ricci, per il Ministero dell’economia e delle finanze, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto.

Con ordinanza n. 25/2024, questo Giudice ha ordinato al Collegio medico-legale della Difesa, C.M.L. - Sezione speciale presso la Corte dei conti, di verificare se, alla data della domanda amministrativa del 24.11.2022, sussistevano i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico individuato dalla parte con il ricorso introduttivo.

In data 4 novembre 2024, è stato depositato il parere medico-legale.

Con apposita memoria, il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il rinvio dell’udienza, non avendo l’Amministrazione i termini a difesa per predisporre una memoria difensiva integrativa.

Parte ricorrente ha prestato adesione alla richiesta del Ministero.

All’udienza del 21 novembre 2024, la dott.ssa Ricci, per il Ministero

SENT. N. 6/2025/G

dell'economia e delle finanze, ha insistito nell'istanza di rinvio, motivata dalla necessità di esaminare le risultanze del parere medico-legale.

La causa è stata rinviata al 22 gennaio 2025.

In data 9 gennaio 2025, parte ricorrente ha depositato memoria con cui si è rimessa alle decisioni di questo Giudice, preso atto del parere sanitario e *“in mancanza di ulteriori elementi significativi probanti la sussistenza di menomazioni meritevoli di un trattamento pensionistico di guerra più favorevole di quello in godimento alla data della precedente domanda di aggravamento”*.

In data 11 gennaio 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze ha insistito per il rigetto del ricorso, anche alla luce di quanto emerso dal parere medico-legale.

In data 18 gennaio 2025, parte ricorrente ha segnalato la propria impossibilità a partecipare all'udienza, riportandosi alla memoria del 9 gennaio 2025 e rimettendosi alle decisioni di questo Giudice.

All'udienza del 22 gennaio 2025, le parti non sono comparse.

DIRITTO

Occorre, anzitutto, scrutinare le domande veicolate dalla parte con la memoria del 7 giugno 2024.

Trattandosi di domande nuove, fatte confluire nel contesto di una memoria successiva al ricorso introduttivo, e relative a una istanza di aggravamento il cui *iter* amministrativo non sembra essere concluso (con conseguente difetto del necessario interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.), le stesse devono, allo stato, essere dichiarate inammissibili.

Ciò doverosamente premesso, circoscritta la materia del contendere

SENT. N. 6/2025/G

all'istanza di aggravamento del 24.11.2022, il ricorso non può essere accolto.

Ferma la genericità delle domande formulate da parte ricorrente, le stesse meritano, in ogni caso, la reiezione.

All'esito dell'apposito approfondimento istruttorio disposto in seno al giudizio, è stato invero acclarato che, alla data della domanda amministrativa (24.11.2022), non sussistevano i presupposti legittimanti il trattamento pensionistico chiesto dal (omissis), dovendosi confermare le determinazioni rese dall'Amministrazione all'esito dell'istanza di aggravamento.

Come, invero, risulta dall'ampia relazione depositata dall'organo consultivo designato da questo Giudice (pagg. 10-11):

“alla data del 24.11.2022 [...] va necessariamente preso a discrimine come guida per l'ascrivibilità tabellare, la funzionalità dell'arto controlaterale (mano destra). Di fatto, la valutazione specialistica ortopedica, effettuata dal (omissis) presso l'U.O. di Ortopedia del presidio ospedaliero di Riccione in data 26.10.2022, pone in evidenza una residua funzionalità della pinza pollice-indice (seppur incompleta) della mano sinistra ed un'estensione incompleta del gomito sinistro ma con una residua funzionalità dell'arto controlaterale, dirimente per l'ambito normativo di afferenza, seppure con lievi deficit funzionali in flessione/estensione del gomito. Ebbene, quanto ciò, in base alla documentazione sanitaria in atti al ricorso ed in base alla valutazione clinica e medico-legale effettuata nella richiamata visita collegiale presso la CMV di Bologna.

Pertanto, per quanto sopra, questo Organo collegiale ritiene che, quanto oggettivato, all'epoca della richiamata visita collegiale presso la CMV di Bologna non sia affatto sufficiente ad ottenere una migliore valutazione

SENT. N. 6/2025/G

medico-legale rispetto a quella assegnata all'atto della domanda di aggravamento, ossia in data 24.11.2022".

Seguendo un *iter* logico esente da vizi (esame della documentazione agli atti; accertamenti tecnico-sanitari; giudizio diagnostico: considerazioni medico-legali), l'elaborato peritale ha accertato l'insussistenza dei presupposti del chiesto trattamento (*"alla data della domanda amministrativa del 24/11/2022 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico invocato dalla parte con il ricorso introduttivo"* – pag. 12); ciò dopo aver espletato i dovuti accertamenti del caso.

Rispetto alla motivazione, non specificamente contestata dalla parte (art. 115 c.p.c.), che si è invero rimessa alle determinazioni di questo Giudice, non è dato discostarsi, in assenza di risultanze probatorie idonee ad adeguatamente contrastare le risultanze del parere, in tutto completo, coerente con il quadro probatorio e reso nel rispetto del contraddittorio delle parti.

Il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.

La natura della controversia e i suoi peculiari connotati inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali; ciò in applicazione dell'orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *"anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-

SENT. N. 6/2025/G

Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice

Andrea Giordano

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 05 febbraio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 05 febbraio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)